

REGIONI DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 30 marzo 1983

N. 2 dell'O.d.G.

N. 625 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale".

L'anno milnovecento ttantatre il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	h		26) MARROCCOLI Tommaso	h	
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLCTIA Giuseppe	h	
3) APRILE Bizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco	h	
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale	h		35) R'CCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h		36) RIZZG Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico	h		38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h	h	41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISCRIO LIUZZI Gro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice-Presidente di turno, cons. Conte (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame abbinato del disegno di legge "Normativa per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle retribuzioni del personale degli Enti di formazione professionale di cui all'art. 5 della L.R. 17.10.1978, n. 54" e della proposta di legge Piccigallo ed altri "Aggiornamento professionale e riqualificazione del personale dipendente dai Centri di formazione professionale".

Dà la parola al relatore per la IV Commissione consiliare permanente, cons. Capozza.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Visto il parere della I Commissione consiliare permanente;

A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi MSI e PLI e l'astensione del Gruppo PCI (è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PDUP), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

L'Assessore Zingrillo chiede che il provvedimento di che trattasi venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. I Consiglieri Silvestri, Bortone e Piacquadio chiedono che la votazione, anzichè per alzata di mano, avvenga, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento interno del Consiglio, per appello nominale.

Il Consigliere Segretario Capozza procede all'appello nominale. Al termine, risultano presenti 37 Consiglieri. I Consiglieri favorevoli all'urgenza risultano essere 32, contrari 4, astenuti 1. Il Presidente, constatata la regolarità della votazione e il risultato della medesima, dichiara approvata l'urgenza per il presente provvedimento.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

LEGGE REGIONALE
Formativa per l'utilizzazione del personale della formazione
professionale

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

In attesa della legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 17.10.1978, n. 54 :

- a) corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
- b) corsi di riconversione per la realizzazione di attività di orientamento professionale;
- c) corsi di riqualificazione per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attività di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle relative all'Osservatorio del Mercato del lavoro;
- d) progetti pilota e attività promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia;

per il personale della formazione professionale che :

- sia iscritto nella seconda parte dell'albo nonché nell'elenco regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dell'albo e dell'elenco con l'inserimento a domanda degli operatori in servizio alla data del 30.9.1982, comunque impegnati in attività di formazione professionale finanziata dalla Regione nell'ambito di almeno due anni formativi e per un numero di ore settimanali non inferiore a 12 di insegnamento per i docenti e a 18 di servizio per i non docenti;
- sia ad esclusiva dipendenza dell'Ente Gestore di formazione professionale anche per effetto dell'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni Piano di formazione professionale e comunque non oltre l'anno formativo 1984/85. Esse saranno soggette al controllo previsto dall'art. 17 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo PCI e l'astensione dei Gruppi MSI e FLI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

Art. 2

Ai corsi di cui all'art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell'albo che svolge attività di formazione professionale delegata e che non sia impiegato

to nelle attività previste dal Piano annuale di assistenza professionale.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo PCI e l'astensione dei Gruppi MSI e PLI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

Art. 3

I programmi di attività di cui all'art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel Piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

- 1) il settore energetico;
- 2) il risanamento delle acque;
- 3) lo sviluppo di servizi superiori: a) per la piccola e media impresa; b) per l'artigianato; c) per la Pubblica Amministrazione regionale e locale; d) per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;
- 4) la formazione tecnica per l'agricoltura;
- 5) la tutela, il recupero e l'uso del patrimonio ambientale e storico-artistico;
- 6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;
- 7) la valorizzazione delle aree interne;
- 8) l'agrimateria;
- 9) la pesca e l'acquacoltura;
- 10) il turismo.

(Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo PCI e l'astensione dei Gruppi MSI e PLI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

Art. 4

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli Enti Gestori per le attività convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli Enti Gestori per le attività convenzionate, i 3/12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Il disposto dei commi precedenti si applica comunque anche alle forme dell'approvazione del Piano annuale di formazione professionale, purchè il personale ad esclusivo dipartimento dell'Ente Gestore, sia impegnato nelle attività principali e complementari, finalizzate alle attività consuali e alle attività di cui all'art. 4 della presente legge, secondo le direttive che la Giunta regionale deve emanare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Tali finanziamenti saranno accreditati su apposito conto corrente, all'uopo accessibile presso Istituti bancari dagli Enti Gestori di attività di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi Istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè per il versamento degli oneri riflessi.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalità agli Enti delegati per le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali Enti attraverso provvedimenti di mobilità di cui all'art. 27 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI E PLI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

Art. 5

La Regione, per le attività di cui agli articoli 4 e 3 della presente legge, potrà anche avvalersi delle Università, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti specializzati, stipulando apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario dei Gruppi PCI, MSI e PLI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

Art. 6

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, l'applicazione della legge regionale 17.10.1978, n. 54 resta sospesa relativamente ai rapporti di lavoro posti in essere da Enti Gestori successivamente al 30.9.1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data.

Resta salva la possibilità di conferire supplenze, da parte degli Enti Gestori, subordinatamente alla costituzione della terza parte dell'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Sino al 31.12.1985, la Regione non riconoscerà ad ogni effetto giuridico ed economico eventuali ulteriori assunzioni da parte degli Enti Gestori convenzionati e/o delegati.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo PCI e l'astensione dei Gruppi MSI e PLI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge, valutati in L. 3.000.000.000 si provvede con 3.000 milioni stanziati sul Cap. 1102 del Bilancio 1983 - parte 2^a M.p.s. - gestivo in esercizio pro-risarcio ai sensi della legge regionale dell'11.3.1963, n. 4.

(Approvato a maggioranza con il voto contrario dei Gruppi MSI E PLI e l'astensione del Gruppo PCI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Bellifemine).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SOSTITUTI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccione)